



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO**

Via Giacomo Lacaia, 11 - 74121 TARANTO

TEL. 099/4529018 - FAX 099/4590989  
SITO INTERNET: [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)  
POSTA ELETTRONICA: [cpLnd.taranto@figc.it](mailto:cpLnd.taranto@figc.it)

**Stagione Sportiva 2019/2020**

**Comunicato Ufficiale N° 7 del 1 Agosto 2019**

**CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO**

**CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO**

Si comunica alle Società dipendenti che gli uffici della Delegazione Provinciale di Taranto resteranno chiusi da Lunedì 05 Agosto 2019 a Venerdì 23 Agosto 2019.

**DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI  
CON SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO IL 25 LUGLIO 2019**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 26 Luglio 2019, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a Cinque Serie C1 stagione sportiva 2019 - 2020, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinatorio (25 Luglio 2019) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 2 del 2 Luglio 2019, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il termine PERENTORIO alle ore 16,00 di VENERDÌ 2 AGOSTO 2019 per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

### 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL SETTORE TECNICO)

**Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C (d'ora innanzi solo corso) la cui attuazione è affidata al Settore Giovanile e Scolastico e che avrà luogo a FOGGIA dal 7/10/2019 al 18/01/2020.**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24Luglio 2019 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

### 1.2. AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. YOUTH ACADEMY BISCEGLIE	951536	Bisceglie (Bt)
G.S.D. VIRTUS SAN MICHELE	951595	Sammichele di Bari (Ba)
A.S.D. POLISPORTIVA MESSAPIA	951591	Botrugno (Le)
A.S.D. ATHLETIC CLUB	951622	Trani (Bt)
SOCCER FOGGIA S.S.D.AR.L.	951691	Foggia
A.S.D. REAL TARAS	951697	Taranto
A.S.D. VIRTUS ACADEMY	951672	Francavilla Fontana (Br)
A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI	951707	Terlizzi (Ba)
A.S.D. ACADEMY BARCELLONA	951728	Laterza (Ta)
A.S.D. ATLETICO CALCIO MASSAFRA	951741	Massafra (Ta)

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
U.S.D. OLIMPIA BITONTO	932148	Bitonto (Ba)
A.S.D. LEVANTE AZZURRO	935090	Bari

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

### **1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CFA DEL 24 LUGLIO 2019)**

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 008/CFA– RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2019

COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD UG MANDURIA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DISPUTATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 7, COMMI 2 E 6 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

2. RECLAMO DEL SIG. OBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

3. RECLAMO DEL SIG. MASCIULLO COSTANTINO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

4. RECLAMO DEL SIG. RENIS ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

5. RECLAMO DEL SIG. ADAMUCCIO LORENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

6. RECLAMO DEL SIG. MANTA COSIMO (ALL'EPOCA DEI FATTI SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S. PER LA SOCIETÀ US GALATONE USD) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS

DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

1. Con ricorso trasmesso via pec in data 3.7.2019, la A.S.D. U.G. Manduria Sport ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 105 C.R. Puglia del 28.6.2019, con la quale il Tribunale Federale Territoriale C.R. Puglia ha comminato in suo danno, per la violazione degli artt. 4, comma 2 e 7, commi 2 e 6 del C.G.S., la sanzione della retrocessione all'ultimo posto del campionato di competenza disputato nella stagione sportiva 2018/2019, in accoglimento del deferimento del 22.3.2019 Prot. 10356/1297pfi17-18/MS/CS/sds della Procura Federale. In via preliminare, il Manduria eccepisce l'estinzione del procedimento disciplinare, atteso che la decisione del giudice di prime cure è intervenuta oltre il termine di 90 giorni, decorrente dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, previsto dall'art. 34-bis del C.G.S., nonché la nullità del provvedimento impugnato per mancanza della sua sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio giudicante.

2. Con autonomi ricorsi, tutti trasmessi via pec in data 4 luglio 2019, la medesima decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Puglia è stata altresì impugnata dai Signori Obiettivo Antonio Salvatore, sanzionato con l'inibizione di anni 3 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., Masciullo Costantino, sanzionato con l'inibizione di anni 1 per violazione dell'art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., Renis Antonio, sanzionato con l'inibizione di anni 4 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., Adamuccio Lorenzo, sanzionato con l'inibizione di anni 2 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., nonché dal sig. Manta Cosimo, sanzionato con l'inibizione di anni 4 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., che ha proposto ricorso in data 5.7.2019. Anche i suddetti cinque ricorrenti hanno preliminarmente sollevato l'eccezione di estinzione del procedimento di primo grado per decorso del termine massimo di durata fissato dall'art. 34-bis del C.G.S., nonché di nullità della decisione impugnata per omessa sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio e/o dell'estensore.

3. Nella riunione del 12.7.2019 dinanzi a questa Corte, sono comparsi, personalmente o in forza di delega, i legali dei ricorrenti A.S.D. U.G. Manduria Sport, Obiettivo, Mante, Adamuccio e Masciullo, i quali hanno sostenuto oralmente le loro ragioni - in particolare con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate - e rassegnato le rispettive conclusioni come in atti, nonché il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto la conferma della decisione di prime cure, dopo aver rilevato, in replica alle eccezioni preliminari, la loro infondatezza.

3.1. Ad avviso della Procura Federale, infatti, l'eccezione di estinzione del giudizio disciplinare merita rigetto dal momento che il termine di 90 giorni di durata del procedimento di primo grado decorre, nel caso di deferimenti coinvolgenti più soggetti, solo dal perfezionamento dell'ultima delle notificazioni dell'atto di deferimento, a garanzia dell'effettività del termine in questione, mentre l'eccezione di mancata sottoscrizione della decisione da parte del Presidente del Collegio e dell'estensore non può essere condivisa, la conformità della stessa all'originale e la sua attribuzione al Collegio giudicante essendo attestata dall'avvenuta pubblicazione sul Com. Uff. del C.R. Puglia, che di ciò fa fede fino a querela di falso.

4. I ricorsi, siccome rivolti avverso la medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti. Occorre, poi, esaminare e deliberare le questioni pregiudiziali sollevate dai ricorrenti, soffermandosi su quella che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", appare suscettibile di definire la controversia.

4.1. La Corte ritiene fondata la doglianza relativa all'intervenuta estinzione del giudizio disciplinare, dal momento che la decisione di prime cure, in quanto pubblicata sul Com. Uff. n. 105 C.R. Puglia del 28.6.2019, risulta essere stata effettivamente resa dopo la scadenza del termine di durata del

procedimento di primo grado, fissato in 90 giorni dal comma 1 dell'art. 34-bis del C.G.S. FIGC e dal comma 1 dell'art. 38 del C.G.S. C.O.N.I..

4.2. Tale termine, ai sensi delle (analoghe) disposizioni da ultimo citate, decorre dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, la quale, come espressamente prevede il comma 4 dell'art. 32-ter del C.G.S. F.I.G.C., consiste e si risolve nella formulazione da parte della Procura Federale dell'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.

4.3. L'atto di deferimento, nel caso di specie, risulta datato 22.3.2019 e - per quanto si ricava dall'elenco dei destinatari indicati nell'epigrafe dell'atto stesso - comunicato, via pec, nel domicilio eletto presso i rispettivi difensori, alla Manduria Sport ed ai signori Masciullo, Obiettivo e Renis, nonché, mediante raccomandata a/r, ai signori Manta e Adamuccio. Volendo prendere in considerazione la tesi esposta in sede di discussione dal rappresentante della Procura Federale secondo la quale, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di durata del procedimento di primo grado, occorre fare riferimento non alla data dell'atto di deferimento in sé ma a quella della sua ricezione da parte dell'ultimo dei destinatari, odierni ricorrenti, la Corte osserva, sotto il profilo fattuale, come dagli atti del presente procedimento non è dato rilevare quando l'atto di deferimento, inviato con le modalità di cui sopra, sia stato effettivamente ricevuto dai ricorrenti, mancando ogni allegazione e puntuale deduzione al riguardo, anche da parte della Procura Federale, nonostante la vicinanza della prova.

4.4. Ad ogni modo e risolutivamente, la tesi della Procura Federale non può essere condivisa in diritto, atteso che, come chiarito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, le suddette norme del C.G.S. della Federazione e del CONI, che prevedono i termini, pacificamente perentori, di durata dei procedimenti di giustizia sportiva di primo e di secondo grado, sono ispirate al principio di celerità che è posto a salvaguardia del sistema ordinamentale sportivo e che si pone "in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc." (Coll. Gar. CONI, Sez. I, decisione n. 27/2016).

A ciò consegue, coerentemente, che le disposizioni contenute all'art. 34-bis C.G.S. F.I.G.C. ed all'art. 38 C.G.S. CONI "nel prevedere che tra l'esercizio dell'azione disciplinare e la decisione debba intercorrere un termine non superiore a novanta giorni, sono evidentemente poste a tutela della posizione dell'incolpato. La ratio immanente a tale previsione deve essere infatti individuata nel diritto dell'incolpato a non restare in una situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio in quanto previsto a tutela e garanzia dell'accusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo all'accusa e alla possibilità di essere sottoposto a sanzione. Vengono in rilievo le fondamentali esigenze di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel CGS (art. 2, co. 3), le quali sarebbero inevitabilmente disattese da un'interpretazione della disciplina di riferimento che consentisse, all'opposto, di lasciare il soggetto accusato in attesa, "sine die", della decisione" (Coll. Gar. CONI, Sez. II, decisione n. 58/2016).

4.5. Quanto enunciato conduce a conclusioni opposte a quelle formulate dalla Procura Federale in ordine al dies a quo del termine di durata del procedimento, che deve, dunque, essere individuato nella data dell'atto di deferimento e non in quella della sua ricezione da parte dell'incolpato o dell'organo di giustizia competente (in questi termini, altresì Coll. Gar. CONI, Sez. IV, decisione n. 10/2018).

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i reclami nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 come rispettivamente proposti dalla società ASD UG Manduria Sport di Manduria (TA) e dai sigg.ri Obbiettivo Antonio Salvatore, Masciullo Costantino, Renis Antonio, Adamuccio Lorenzo, Manta Cosimo li dichiara estinti ai sensi dell'art. 34 bis, commi 4 e 6 C.G.S. e dichiara l'inefficacia della decisione impugnata.

Dispone restituirsi i contributi.

#### **1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A DEL 30 LUGLIO 2019)**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

**AII. A)**

#### **CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p>Art. 139 Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II.</p> <p>2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello.</p>	<p>Art. 139 Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II. Per tali giudizi innanzi alla Corte sportiva di appello, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.</p> <p>2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello. Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.</p>

## 2. COMUNICAZIONI L.N.D.

### (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 26 LUGLIO 2019)

Si rendono note le Denominazioni delle Società che, in relazione alle comunicazioni effettuate dai rispettivi Comitati Regionali di competenza, sono risultate vincenti del Premio di Valorizzazione dei giovani calciatori in ciascuno dei gironi dei Campionati di Eccellenza (€ 12.000,00) e Promozione (€ 9.000,00) relativi alla Stagione Sportiva 2018/2019, sulla base di quanto disposto nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 200 del 28 dicembre 2018 e n. 209 del 31 gennaio 2019.

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

COMITATO	ECCELLENZA		PROMOZIONE	
	DENOMINAZIONE SOCIALE/MATRICOLA	GIRONE	DENOMINAZIONE SOCIALE/MATRICOLA	GIRONE
PUGLIA	F.C. OTRANTO - 720342	UNICO	A.S.D. NOICATTARO CALCIO - 947381	A
			A.S.D. ATLETICO ARADEO - 938770	B

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

#### DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE S.S. 2019 - 2020

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 26 Luglio 2019, ha deliberato le date di inizio dell'attività ufficiale della stagione sportiva 2019 - 2020:

#### COPPA ITALIA ECCELLENZA - FASE REGIONALE

Inizio della competizione: **ECCELLENZA Domenica 1 Settembre 2019**

#### COPPA ITALIA PROMOZIONE

Inizio della competizione: **PROMOZIONE Giovedì 19 Settembre 2019**

#### CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

Inizio della competizione: **Domenica 08 Settembre 2019**

#### CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

Inizio della competizione: **Domenica 08 Settembre 2019**

## CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA

Inizio delle competizioni: **Domenica 22 Settembre 2019**

## CAMPIONATI REGIONALI DI SECONDA CATEGORIA

Inizio delle competizioni: **Domenica 06 Ottobre 2019**

## CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15

Inizio delle competizioni: **Domenica 29 Settembre 2019**

**LE DATE DI INIZIO DELLE ALTRE COMPETIZIONI UFFICIALI (COPPA PUGLIA, CAMPIONATI DI TERZA CATEGORIA E JUNIORES) SARANNO RESE NOTE CON UN PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE.**

## INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 26 Luglio 2019, ha stabilito i seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2019 - 2020:

- ECCELLENZA	€ 400,00
- PROMOZIONE	€ 200,00
- PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
- SECONDA CATEGORIA	€ 100,00
- TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE	€ 75,00
- JUNIORES (Regionale e Provinciale)	€ 50,00
- CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 50,00

## ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 26 Luglio 2019, ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il "Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 50,00 (Cinquanta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.

Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

## GARE AMICHEVOLI

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri. L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.

Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 2019 - 2020 con:

- Società Lega Professionisti (Serie A e B)	€ 150,00
- Società di Lega Pro	€ 100,00
- Società Interregionale - Eccellenza	€ 55,00
- Società Dilettanti di Promozione	€ 40,00
- Società Dilettanti di Prima Categoria	€ 30,00
- Società Dilettanti di Seconda Categoria	€ 20,00
- Società Dilettanti di Terza Categoria	€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere L'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.

Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari competenti.

## TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

## TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

**L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.**

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

### PER IL CALCIO A UNDICI

- Tassa Approvazione	€ 100,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

### PER IL CALCIO A CINQUE

- Tassa Approvazione Regolamento	€ 55,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

## DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 26 Luglio 2019, ha fissato nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

## CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2019-2020, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2015) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma. **Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail (impiantisportivi.puglia@figc.it).**

## TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 26 Luglio 2019, ha deliberato di fissare i seguenti importi che l'Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno versare al Comitato Regionale per l'omologazione del proprio impianto sportivo:

- ENTE PUBBLICO – SOGGETTO PRIVATO	€ 400,00
- SOCIETÀ SPORTIVA LND e S.G. e S.	€ 150,00
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 100,00

Le tasse di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno addebitate sul conto delle società affiliate.

## LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2019 - 2020

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2019/2020.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Maggio 2019, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

## **OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

### **ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)**

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

#### **ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI.**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000 e 1° Gennaio 2001.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

### **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA**

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

#### **UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

### **CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA**

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

## **RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI**

ECCELLENZA	2	2000	1	2001
PROMOZIONE	2	2000	1	2001
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2000	1	2001
PRIMA CATEGORIA	1	1999		
SECONDA CATEGORIA	1	1999		
COPPA PUGLIA	1	1999		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### COMUNICATO UFFICIALE N.4 F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019

#### UNDER 15 FEMMINILE 2019/2020 CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 15** aperto a tutte le Società.

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico **entro e non oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00**. L'iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente link [www.u15femminile.it](http://www.u15femminile.it). Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 5 F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019

#### UNDER 17 FEMMINILE 2019/2020 CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 17** aperto a tutte le Società.

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico **entro e non oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00**. L'iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente link [www.u17femminile.it](http://www.u17femminile.it). Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una squadra.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 7 F.I.G.C. - S.G.S. del 22 Luglio 2019

### ESORDIENTI FAIR PLAY PRO 2019/2020 ATTIVITA' NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9 UNDER 13

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata, a partire **dal mese di Ottobre**.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportano l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi a partire dal 25/07/2019 all'indirizzo [www.u13pro.it](http://www.u13pro.it) cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. **Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.**

## COMUNICATO UFFICIALE N. 9 F.I.G.C. - S.G.S. del 27 Luglio 2019

### TORNEO UNDER 14 PRO 2019/2020

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all'indirizzo [www.u14pro.it](http://www.u14pro.it) (**Il portale sarà attivo dal 31 luglio 2019**) cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. **Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.**

In allegato Comunicato Ufficiale n. 9 del 27/07/2019 F.I.G.C. – S.G.S. dove si riportano modalità di partecipazione e di eventuale iscrizione al Campionato, Regolamento Tecnico e Regolamento Fair Play del **Campionato Under 14 Pro 2019/2020**.

## OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

[base.pugliasgs@figc.it](mailto:base.pugliasgs@figc.it)

Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:

<b>Società Organizzatrice</b>	<b>Luogo</b>	<b>Giorno di svolgimento</b>	<b>Orario</b>		
ASD NITOR BRINDISI	C.S."Alerin" e Precampo "Fanuzzi"- BRINDISI	8 Agosto 2019	Dalle 19:00	17:00	alle
ASD NITOR BRINDISI	C.S."Alerin" - BRINDISI	19 Agosto 2019	Dalle 19:00	17:00	alle
ASD NITOR BRINDISI	C.S."Alerin" - BRINDISI	20 Agosto 2019	Dalle 19:00	17:00	alle
ASD NITOR BRINDISI	C.S."Alerin" - BRINDISI	29 Agosto 2019	Dalle 19:00	17:00	alle
ASD NITOR BRINDISI	C.S."Alerin" - BRINDISI	30 Agosto 2019	Dalle 19:00	17:00	alle

**Pubblicato in Taranto ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 01.08.2019**

**IL SEGRETARIO**  
**Antonio DE TUGLIE**

**IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.**  
**Fabio TORIO**



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE TECNICO

## COMUNICATO UFFICIALE N°50 – 2019/2020

**Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a FOGGIA dal 07/10/2019 al 18/01/2020.**

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Settore Giovanile Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all'interno della propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
2. Il Corso riservato ai residenti della regione Puglia si svolgerà a **FOGGIA** ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
  - dal 7 ottobre al 12 ottobre
  - dal 21 ottobre al 26 ottobre
  - dal 4 novembre al 9 novembre
  - dal 18 novembre al 23 novembre
  - dal 2 dicembre al 7 dicembre
  - dal 16 dicembre al 21 dicembre
  
  - Gli esami si terranno nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2020.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9:00 alle 12:30 o 13:00.

Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, **all' Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico PUGLIA - FIGC corso "Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence", -Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI BA**, entro il **17/09/2019**. La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l'annullamento della stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati "Allenatori di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence" saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.  
La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all'indirizzo riportato sull'allegato A con specifico riferimento al presente articolo (barrare l'apposita casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. ([sezionemedica.cov@figc.it](mailto:sezionemedica.cov@figc.it)) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
9. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **25** unità.
11. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
12. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **residenza nella regione** di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
  - b) età minima **18** anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;

- c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
  - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
13. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2018-2019 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
  - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
  - c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
14. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), un'autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli, nonché l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
15. Un'apposita Commissione disposta dal Settore Tecnico deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
16. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
- a) Coordinatore della S.G.S. o un suo delegato;
  - b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
  - c) il Presidente regionale dell'AIAC, o un suo delegato.
17. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati E-F, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
- 18. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: puglia.sgs@figc.it.
21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all'albo presso la sede dell'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico PUGLIA e pubblicata sul sito [www.Indpuglia.it](http://www.Indpuglia.it). Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a: [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it) **non oltre tre giorni** dalla data di pubblicazione della stessa.

22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **660,00€ (esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a "F.I.G.C. Settore Tecnico")** comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede del Settore Giovanile e Scolastico, presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: [www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it) o [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)
25. Gli allegati A-B-C-D-E-F e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, fanno parte integrante del presente bando.
26. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la Commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
27. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.
28. **Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, indirizzo e-mail [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it) tel. 080-5027664**

Publicato in Firenze 24/07/2019

Il Segretario  
*Paolo Piani*

Il Presidente  
*Demetrio Albertini*



## ALLEGATO B

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data di Nascita	Luogo di Nascita		Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (art.18 del presente Bando).

### DICHIARA:

- di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 12 e 13 del presente Bando;
- di avere svolto quale **calciatore** le attività indicate nell'allegato **C**;
- di avere svolto quale **allenatore** le attività indicate nell'allegato **D**;
- di essere in possesso del seguente **attestato** \_\_\_\_\_  
(vedi allegato E)(allegare copia dell'attestato o del tesserino)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
  - Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
  - Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
  - Diploma scuola media superiore
  - Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
  - Laurea
  - Laurea magistrale in Scienze Motorie

rilasciato da \_\_\_\_\_

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_





## ALLEGATO E

### TITOLI DI STUDIO:

<i><b>Titolo di studio</b></i>	<i><b>Punteggio</b></i>
Laurea magistrale in Scienze Motorie	6.00
Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF	4.00
Altra Laurea	3.00
Diploma di Scuola media superiore	2.00

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

### ATTESTATI:

	<i><b>Attestato</b></i>	<i><b>Punteggio</b></i>
<b>*</b>	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 1999/2000 alla stagione 2001/2002. <i><b>(l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)</b></i>	1.00
<b>*</b>	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione 2002/2003 <i>(l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)</i>	3.00
	"Allenatore Dilettanti 1°,2°,3° Categoria e Juniores Regionali" dalla stagione sportiva 2012/13	3.00
<b>**</b>	"Allenatore di Base - UEFA-B"	6.00
<b>***</b>	"Istruttore di Giovani Calciatori" <i>(abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)</i>	6.00
<b>***</b>	"Istruttore di Calcio" <i>(solo stagione sportiva 2014/15)</i>	8.00
<b>**</b>	"Allenatore Dilettante di 3° Categoria" <i>(abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)</i>	5.00
<b>**</b>	"Allenatore di II° Categoria - UEFA-A"	8.00
<b>**</b>	"Allenatore di I° Categoria - UEFA-PRO"	10.00
<b>*****</b>	"Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile"	2.00
<b>*****</b>	Allenatore di portieri di prima squadra e settore giovanile	2.50
<b>****</b>	"Allenatore di Calcio a 5"	2.00
<b>****</b>	"Allenatore di Calcio a 5 1° livello"	3.00
<b>*****</b>	"Preparatore Atletico Professionista"	3.00
<b>*****</b>	"Preparatore Atletico Settore Giovanile"	1.00
	"Osservatore calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00
	"Match Analyst calcistico" (Corso svolto presso il Settore Tecnico)	2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.

## ALLEGATO F

### CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.

**TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE**  
(TABELLA I)

Attività	Punteggio per ogni stagione sportiva
Serie A	4.00
Serie B	3.00
Serie C <i>(fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.50
Lega Pro <i>(dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro I<sup>a</sup> divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.50
Lega Pro II <sup>a</sup> divisione <i>(Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)</i>	2.00
Serie D <i>(Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione sportiva 1980/81)</i>	1.50
Interregionale <i>(dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)</i>	1.50
CND <i>(dalla stagione sportiva 1992/93)</i>	1.50
Eccellenza	1.00
Promozione	0.70
Prima categoria	0.50
Seconda categoria	0.30
Terza categoria	0.10
Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)	2.00
Campionato Primavera	2.00
Campionato Berretti	1.00
Serie A femminile	1.50
Serie B femminile <i>(fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Serie A2 femminile <i>(dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale A <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.50
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30
Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.20
Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile <i>(gare ufficiali internazionali)</i>	0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20
Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D ( <i>gare ufficiali internazionali</i> )	0.20

### TABELLA ATTIVITA' DI ALLENATORE

*con iscrizione all'Albo Settore Tecnico e tesseramento (TABELLA 2)*

<b>Attività</b>	<b>Punteggio</b>
Allenatore squadra giovanile società Serie A	3.00
Allenatore squadra giovanile società Serie B	2.50
Allenatore squadra giovanile società Lega Pro	2.00
Allenatore squadra giovanile società I° Divisione (ex C1)	2.00
Allenatore squadra giovanile società II° Divisione (ex C2)	1.50
Allenatore squadra giovanile società LND o SGS	1.00
Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile	1.00
Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile	0.50
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile	2.00
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile	1.00
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile	0.50

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisce - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
  - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
  - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
  - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
  - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
  - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
  - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
  - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
  1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
  2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
    - a) dell'origine dei dati personali;
    - b) delle finalità e modalità del trattamento;
    - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
    - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
    - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
  3. L'interessato ha diritto di ottenere:
    - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
    - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
  4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
    - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
    - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo [www.figc.it](http://www.figc.it)

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_



**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO**  
**SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

**00198 ROMA – VIA PO, 36**

**Stagione Sportiva 2019 – 2020**

**COMUNICATO UFFICIALE N° 09/SGS del 27/07/2019**

**TORNEO UNDER 14 PRO 2019/2020**



# UNDER 14 PRO 2019/2020

## ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 14

### PREMESSA

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato.

### PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all'indirizzo [www.u14pro.it](http://www.u14pro.it) (Il portale sarà attivo dal 31 luglio 2019) cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.

### REGOLAMENTO GENERALE

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un'attività a carattere Nazionale riservata alla **Categoria UNDER 14** delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Serie C

L'attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l'attività giovanile. Resta inteso che nel corso di svolgimento dell'attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni all'attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano l'attività giovanile e di base.

Scopo dell'attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per le Società Professionistiche del territorio.

#### **Categoria di Partecipazione**

Il Torneo è riservato a giovani calciatori della **Categoria UNDER 14 nati dal 01/01/2006, al 31/12/2006: regolarmente tesserati FIGC con la propria società per la stagione in corso.**

**È possibile utilizzare un numero massimo di 5 giocatori nati nel 2007 che abbiano compiuto il 12° anno di età.**

**Trattandosi di attività ufficiale i prestiti non sono consentiti.**

**Ciascuna società può iscrivere una sola squadra**

#### FORMULA DEL TORNEO

Il Torneo prevede:

- Una fase Regionale, sviluppata dai Comitati Regionali LND o dai Coordinatori Federali Regionali SGS.
- una fase Interregionale
- una fase Nazionale



## UNDER 14 PRO 2019/2020

### ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 14

Sulla base delle iscrizioni pervenute e della suddivisione delle squadre nei relativi gironi, il Settore Giovanile e Scolastico affiderà ad uno o più Comitati Regionali LND l'organizzazione della Fase Regionale che verrà sviluppata in stretto coordinamento con i relativi Coordinatori Federali Regionali SGS. Tale fase, qualora il numero di iscrizioni ed esigenze logistiche e organizzative lo richiedano, potrà coinvolgere più regioni limitrofe.

Le migliori squadre classificate saranno ammesse alla Fase Finale Interregionale secondo modalità che verranno rese note dopo aver definito il quadro delle iscrizioni

Le Fasi Interregionali saranno organizzate in due giornate, suddividendo le partecipanti in 4 gruppi in cui sono coinvolte 4 squadre per ciascuno, che si incontreranno in un girone unico con gare di sola andata nei week-end compresi tra il 18 Aprile ed il 14 Maggio 2020, nelle città che verranno rese note con apposito Comunicato Ufficiale nelle aree Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud, unitamente al calendario gare.

Le prime classificate di ogni raggruppamento della fase Interregionale saranno ammesse alla Fase Finale Nazionale secondo il format che verrà reso noto tramite apposito Comunicato.

#### Giustizia sportiva

La Giustizia sportiva sarà amministrata durante la fase regionale dal Giudice Sportivo titolare o supplente del comitato/delegazione di competenza e durante le fasi interregionali e nazionali dal Giudice Sportivo Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

#### Arbitraggio delle Gare

Le partite saranno dirette da arbitri F.I.G.C./A.I.A.

#### Saluti

Sia all'inizio che al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro stringendosi la mano, schierandosi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente/arbitro.

## REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

#### Art. 1 – Il campo di gioco

Le partite si giocano su campi regolamentari con porte regolamentari regolarmente omologati.

#### Art. 2 - Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "5".

#### Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare

Le gare si giocano 11 contro 11 ed avranno la durata di 2 tempi da 35 minuti ciascuno

#### Art. 4 – Sostituzione dei giocatori

Sono consentite 7 sostituzioni indipendentemente dal ruolo in qualsiasi momento della gara  
Per tutte le gare di Torneo nelle liste di presentazione all'Arbitro potranno essere indicati fino a 20 calciatori (9 di riserva anziché 7), fermo restando il limite di sette sostituzioni, come da regolamento.



## UNDER 14 PRO 2019/2020

### ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE UNDER 14

#### Art. 5 – Punteggi e classifiche

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:

3 punti per la vittoria - 1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta

*Al termine del girone, nel caso di squadre a parità di punti, al fine di determinare la squadra meglio classificata si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:*

**in caso di parità tra due squadre**, dei punti conseguiti negli incontri diretti. In caso di parità, della differenza reti negli incontri diretti. In caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza reti ottenuta nel torneo, in seguito del maggior numero di reti segnate. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio.

**in caso di parità tra tre o più squadre**, della classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti. A parità di punti si tiene conto della differenza reti negli stessi incontri. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano ancora in parità, si tiene conto, nell'ordine, della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate, della differenza reti ottenuta nel Torneo, in seguito del maggior numero di reti segnate. Nel caso la parità persista, si tiene conto della classifica disciplina calcolata in base ai provvedimenti adottati, in seguito si ricorre al sorteggio.

#### Art. 6 – Recupero delle Gare

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione del Settore Giovanile e Scolastico o, dei Comitati/Coordinamenti Regionali, sentito il parere delle Società coinvolte. Resta inteso che le gare dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data nella quale la gara era stata inizialmente calendarizzata.

#### Art.7 Validità

Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2019/2020.

*Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio, al Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02/07/2019*

Publicato a Roma il 27/07/2019

IL SEGRETARIO  
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE  
Vito Tisci